

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 66° - Numero 2

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 13 gennaio 2012

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDÌ
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 3 gennaio 2012, n. 1.

Riqualificazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico . pag. 3

LEGGE 3 gennaio 2012, n. 2.

Interventi a sostegno di organismi ed associazioni antirackett riconosciute. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 pag. 10

LEGGE 3 gennaio 2012, n. 3.

Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere pag. 11

LEGGE 3 gennaio 2012, n. 4.

Promozione della Rete Scuole Alfamediali pag. 17

LEGGE 10 gennaio 2012, n. 5.

Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2012 e proroghe di contratti. pag. 17

DISPOSIZIONE 29 dicembre 2011, n. 168.

Criteri per la verifica della fattibilità e dell'utilità dei progetti di gestione sperimentali ex art. 3 dell'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti in Sicilia n. 151 del 14 novembre 2011 pag. 24

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R. n. 2
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

tivi speculativi o comunque non riconducibili alle finalità del comma 2.

4. La sottoscrizione di quote del Fondo da parte di soggetti privati è comunque subordinata al possesso da parte degli stessi dei requisiti soggettivi accertati ai sensi e per gli effetti degli articoli 82 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. I soggetti che intendano realizzare i programmi di edilizia residenziale sociale di cui al comma 2 o che partecipino alla loro realizzazione devono essere in possesso dei medesimi requisiti soggettivi.

5. Salvo quanto disposto nei precedenti commi, le disposizioni del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifiche e integrazioni, ove riferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si intendono riferite all'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e ove riferite al Ministero dell'economia si intendono riferite all'Assessorato regionale dell'economia.

6. I proventi derivanti dalla dismissione degli immobili di proprietà comunale sono destinati da ogni singolo comune, nella misura minima del 30 per cento, al Fondo immobiliare regionale per gli interventi di edilizia sociale da effettuarsi nel rispettivo territorio.

Art. 6.

Adozione del regolamento di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 12/2011

1. Il termine fissato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, per l'adozione del regolamento ivi previsto, è fissato al 31 gennaio 2012. Le procedure disciplinate dal Titolo I della stessa legge sono concluse nei novanta giorni successivi alla data di pubblicazione del regolamento nella *Gazzetta Ufficiale*, termine entro il quale cessano di avere efficacia anche le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale n. 12/2011.

Art. 7.

Obbligazioni pregresse per lavori nel comune di Furnari

1. Per consentire il soddisfacimento delle obbligazioni assunte nei confronti del comune di Furnari relative ai lavori di ristrutturazione e restauro di un edificio da adibire a caserma dei vigili del fuoco ed al palazzo municipale è autorizzata per l'esercizio finanziario 2011 la spesa di 1.701 migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 8.2.2.6.1, capitolo 673341, del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2011.

Art. 8.

Differimento di termini per il recupero abitativo

1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, come modificato dall'articolo 65 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, dall'articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e dall'articolo 112 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è ulteriormente differito alla data di approvazione della presente legge.

Art. 9.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 3 gennaio 2012.

LOMBARDO

Assessore regionale per le attività produttive

VENTURI

Assessore regionale per l'economia

ARMAO

Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità

RUSSO

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente

SPARMA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, comma 1:

— L'art. 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, recante "Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali.", così dispone:

«Definizione di alloggio sociale. – 1. Al fine di ottemperare a quanto previsto in materia di aiuti di Stato a favore degli alloggi sociali dalla decisione 2005/842/CE, della Commissione europea, del 28 novembre 2005, il Ministro delle infrastrutture, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, per le politiche giovanili e le attività sportive e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, le caratteristiche e i requisiti degli alloggi sociali esenti dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea.»

— Il decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 recante "Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 24 giugno 2008, n. 146.

— L'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.", così dispone:

«Piano Casa. – 1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.

2. Il piano è rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:

a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;

b) giovani coppie a basso reddito;

c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;

d) studenti fuori sede;

e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;

f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;

g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

Nota all'art. 8, comma 1:

L'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2003.", così dispone:

«Norme per il contenimento del consumo di nuovo territorio. – 1. La Regione promuove il recupero ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati degli edifici esistenti e regolarmente realizzati alla data di approvazione della presente legge, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

2. Negli edifici destinati in tutto o in parte a residenza è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati esistenti fatta eccezione delle pertinenze relative ai parcheggi di cui all'articolo 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, come integrato e modificato dall'articolo 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21. Il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti.

3. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici. Si definiscono pertinenze, locali accessori e seminterrati, i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita degli stessi.

4. Il recupero abitativo dei sottotetti, delle pertinenze dei locali accessori e dei seminterrati è consentito, previa concessione edilizia anche tacitamente assentita o denuncia di inizio attività, attraverso interventi edilizi, purché siano rispettate tutte le prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di abitabilità previste dai regolamenti vigenti, salvo quanto disposto dal comma 7.

5. Il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché si assicura per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di metri 2, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi 1,50 per la superficie relativa.

6. Il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori e dei seminterrati è consentito in deroga alle norme vigenti e comunque per un'altezza minima non inferiore a m. 2,40.

7. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione. Per gli interventi da effettuare nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, i comuni possono adottare apposita regolamentazione in variante al vigente regolamento edilizio comunale entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'adozione di detta variante è obbligatorio acquisire il parere della competente Sovrintendenza a prescindere dal fatto che il centro storico risulti o meno sottoposto a vincolo paesistico; il parere richiesto deve essere reso entro il termine perentorio di centoventi giorni, decorso il quale se ne prescinde ove non è reso. È fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

8. Il progetto di recupero ai fini abitativi deve essere conforme alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

9. Le opere assentite ai sensi del presente articolo comportano la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'articolo 16 del testo unico emanato con D.P.R. n. 380 del 2001, calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento alla regione di una somma pari al 20 per cento del valore dei locali oggetto di recupero desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che deve risultare dalla perizia giurata allegata alla denuncia di attività o presentata ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, o deve essere presentata dal richiedente all'atto del rilascio della concessione edilizia da parte del responsabile del procedimento dell'ufficio tecnico comunale.

10. Il recupero abitativo di cui al presente articolo è consentito solo ove risultino completati anche i prospetti dell'intero edificio e delle relative pertinenze.»

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 805

«Riqualficazione urbanistica con interventi di edilizia sociale convenzionata. Misure urgenti per lo sviluppo economico».

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Mancuso il 18 ottobre 2011.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e territorio' (IV) il 19 ottobre 2011.

Assegnato per il parere alla I Commissione 'Affari istituzionali' il 19 ottobre 2011.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 169 del 20 ottobre 2011, n. 170 del 25 ottobre 2011 e 171 del 9 novembre 2011.

Deliberato l'invio del testo coordinato al Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 170 del 25 ottobre 2011.

Parere reso dal Comitato per la qualità della legislazione nella seduta n. 76 dell'8 novembre 2011.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 171 del 9 novembre 2011.

Relatore: Mancuso.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 299 del 29 novembre 2011, n. 300 del 30 novembre 2011 e n. 305 del 14 dicembre 2011.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 305 del 14 dicembre 2011.

(2011.50.3687)048

LEGGE 3 gennaio 2012, n. 2.

Interventi a sostegno di organismi ed associazioni anti-rackett riconosciute. Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Contributi per le finalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20

1. Per le finalità previste dall'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata nell'esercizio finanziario 2011, l'ulteriore spesa di 300 migliaia di euro (U.P.B. 6.2.1.3.5, capitolo 183718), cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo di parte delle disponibilità dell'U.P.B. 6.2.1.3.1, capitolo 183742, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 2.

Modifiche all'art. 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, in materia di misure di sostegno ad associazioni antirackett

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, dopo la parola "riconosciute" sono aggiunte le parole "e che si siano costituite parte civile".

Art. 3.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.